



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

ORDINANZA n. 19 del 31 luglio 2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE DA VIRUS WEST NILE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA CULEX.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Il sistema di sorveglianza e controllo della malattia da virus West Nile ha documentato la circolazione del virus nelle zanzare Culex nella provincia di Reggio Emilia;
- Per tale motivo la Regione Emilia-Romagna ha fornito indicazioni ai Comuni della provincia di Reggio Emilia, il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o in quelle pedecollinari e collinari, di attuare gli interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell'infezione nell'uomo previsti dal Piano Regionale di Sorveglianza e controllo delle Arbovirosi - anno 2020 (livello 2 – probabilità di epidemia bassa/moderata) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 714 del 22/06/2020;
- Per la Provincia di Reggio Emilia, vista la situazione epidemiologica verificatasi negli anni precedenti, la Regione ha segnalato la necessità di coinvolgere tutti i Comuni situati non solo nell'area di pianura ma anche in quelle pedecollinare e collinare, nei cui territori, per altitudine o per altre caratteristiche ambientali, è possibile l'estendersi della circolazione virale;

VISTA la nota prot. 2020/0088963 del 29/07/2020 acquisita agli atti comunali con prot. 7093 del 30/07/2020 mediante la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia rileva quanto segue:

- Nell'attuale situazione epidemiologica si rende necessario che tutti i Comuni della provincia il cui territorio si estenda non solo nelle zone di pianura ma anche nelle aree pedecollinari e collinari, indicativamente fino a 500 m/sm, dispongano l'effettuazione di interventi adulticidi qualora sia programmata una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto affidando l'attività a ditte abilitate, che utilizzino insetticidi che comportino la minor tossicità possibile per persone, animali non bersaglio e ambiente ed adottando le necessarie precauzioni nei confronti della popolazione;
- Tali trattamenti adulticidi andranno comunicati preventivamente, al fine anche di acquisire il parere preliminare, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Al fine di garantire che tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano autorizzati a effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi pubbliche e/o private aperte adottino le medesime misure di prevenzione, l'AUSL ha proposto l'emissione di un'Ordinanza sindacale contingibile e urgente che disponga anche in tali manifestazioni l'effettuazione di trattamenti straordinari adulticidi secondo le modalità indicate nelle "Linee guida regionali per la lotta integrata alle zanzare vettrici del Virus West Nile – indicazioni tecniche alle Aziende USL e ai Comuni" (Allegato 2.9 al Piano Regionale di Sorveglianza e controllo delle Arbovirosi - anno 2020 trasmesso con nota GPG/2020/677 del 03/06/2020);
- Tali trattamenti in occasione di manifestazioni prolungate andranno ripetuti almeno settimanalmente;
- Si ricorda che gli interventi adulticidi (cioè indirizzati verso gli stadi adulti delle zanzare) hanno un immediato effetto abbattente nei confronti delle zanzare presenti al momento del trattamento ma, non garantiscono una protezione persistente, pertanto gli effetti benefici sono di breve durata, pochi giorni: per tale motivo sono assolutamente da evitare come metodo di lotta preventiva, a calendario;

RP/rp

1

Z:\utc\ambiente\animali\zanzara\2020\ordinanza-WN_2020.docx



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

• Gli interventi di riduzione dell'infestazione da zanzare devono basarsi principalmente sull'applicazione delle tecniche mirate al controllo degli stadi acquatici (lotta antilarvale o larvicida) che prevengono lo sviluppo dell'insetto adulto responsabile della molestia e della eventuale trasmissione virale.

RITENUTO che sia necessaria l'emissione di Ordinanza Sindacale Contingibile e Urgente, così come proposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota n. prot. 2020/0088963 del 29/07/2020 acquisita agli atti comunali con prot. 7093 del 30/07/2020, al fine di garantire che tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi pubbliche e/o private adottino le medesime misure di prevenzione;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2020 poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va da maggio alla fine di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

ORDINA

- 1) a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo organizzino manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone in ore serali e notturne in aree verdi pubbliche e/o private aperte, di effettuare obbligatoriamente, preventivamente alla manifestazione, trattamenti straordinari con adulticidi secondo le modalità indicate dalle "Linee guida Regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro per la lotta integrata alle zanzare vettrici del virus West Nile – indicazioni tecniche alle aziende USL e ai Comuni" (Allegato 2.9 al Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirusi -anno 2020);
- 2) ai soggetti di cui al precedente punto 1, di comunicare preventivamente i trattamenti adulticidi, almeno 7 giorni prima della data prevista per l'effettuazione degli stessi, all'AUSL di Reggio Emilia – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Distretto di Correggio, al fine di acquisirne il parere preliminare;

DISPONE

- di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione dello stesso al 31 ottobre 2020 poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va da maggio alla fine di ottobre, con riserva di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo – climatici in atto;
- di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e nel sito Web del Comune.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

Le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna 21/1984 e dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Per la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è stabilita, ai sensi del sopracitato art. 7bis, la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg. dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento è inviato per la vigilanza e l'esecuzione:

- all'Azienda USL di Reggio Emilia – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- al Comando del Corpo Unico di Polizia Unione Comuni Pianura Reggiana,
- al Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GGEV) della Provincia di Reggio Emilia.

Campagnola Emilia, 31 luglio 2020

IL SINDACO
Alessandro Santachiara



